

«I pentiti e la contestualizzazione dell'appartenenza mafiosa»

No all'accusa cardine dell'associazione mafiosa e ben cinque, delle sette pesanti condanne inflitte in primo grado dal Gup, sono state ribaltate in assoluzioni. Il processo "Cemetery boss", che nell'ottica della Procura antimafia aveva svelato l'azione di "controllo del territorio" nei quartieri Modena, Ciccarello, San Giorgio Extra e viale Pio XI, e nello specifico aveva messo le mani sul cimitero del rione Modena, il secondo camposanto più grande della città, dove secondo le conclusioni degli inquirenti buona parte dei lavori relativi alla tumulazione e all'estumulazione delle salme, all'edificazione e alla ristrutturazione delle cappelle funerarie sarebbe stata affidata esclusivamente alle ditte «vicine o espressione» degli ambienti della criminalità organizzata.

Adesso la Corte d'Appello (presidente Giancarlo Bianchi, giudici consiglieri Elisabetta Palumbo e Davide Lauro) ha reso note le motivazioni della sentenza.

Primo aspetto riguarda il contributo dei collaboratori di giustizia: «Anche tenendo conto delle censure critiche espresse dalle difese, quanto alle fonti dichiarative collaborative deve in effetti riconoscersi un certo grado di genericità delle stesse, essendosi quasi sempre risolte in affermazioni di appartenenza degli imputati, a seconda dei casi, alla cosca Rosmini o alla cosca Zindato, ma senza la rappresentazione di circostanze specifiche suscettibili di essere precisamente riscontrate o di capaci di realizzare una efficace convergenza dichiarativa, cioè probatoriamente più convincente e valida, risultandone alquanto diminuita in tal modo la portata dimostrativa in rapporto alla contestazione associativa». Aggiungendo: «Molto difficile ad esempio è risultata la contestualizzazione della riferita appartenenza mafiosa degli imputati. Ad ogni modo la genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ha realizzato una convergenza sulla appartenenza mafiosa degli odierni appellanti solo apparente e dunque non idonea ad integrare il meccanismo di reciproco riscontro. Ciò è in fondo riconosciuto anche dalla sentenza di primo grado che ha cercato il riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori nelle intercettazioni. Certamente il valore probatorio da riconoscere alle informazioni rese dai collaboratori non può essere del tutto svilito, ma è chiaro che il peso dimostrativo che posseggono in rapporto alla tesi di accusa è fortemente ridimensionato ed è abbinabile a altri e forti elementi di prova».

Altro aspetto evidenziato dai Giudici di piazza Castello riguarda il "peso" delle intercettazioni: «Tali altri elementi di prova non sempre sono stati forniti dalle intercettazioni, non potendosi condividere ad avviso della Corte le conclusioni conseguite dal Gup. Molte intercettazioni di conversazioni infatti restituiscono vicende che solo in maniera generica possono essere dimostrative della caratura mafiosa degli imputati».

Ribaltate 5 condanne inflitte in primo grado

In Appello sono stati assolti cinque dei sette imputati che, in primo grado, erano stati condannati a pene pesanti. Nel giudizio d'Appello c'è stato un sostanziale ribaltamento della sentenza di primo grado: gli unici condannati sono stati Franco

Giordano (10 anni e 4 mesi di carcere), ritenuto il “capo società” della cosca Rosmini; e Natale Crisalli (6 anni e 8 mesi). Quest’ultimo, in primo grado, era stato condannato a 14 anni di reclusione mentre a Giordano il gup aveva inflitto 13 anni. E soprattutto è caduta l’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso per gli altri cinque imputati che nel primo processo avevano rimediato condanne tra i 7 anni e 4 mesi di carcere e gli 11 anni 8 mesi.

Francesco Tiziano